CAMERA DEI DEPUTATI N 4008

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE ROSE, CIOCIA, CARIA

Presentata il 24 settembre 1986

Istituzione dei collegi dei tecnici di laboratorio medico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che sottoponiamo all'approvazione trae lo spunto dal fatto che i tecnici di laboratorio medico, professionisti di riconosciuto valore tecnico-sanitario, sono, ormai, gli unici a non avere un « collegio » professionale Si rende, pertanto, urgente la necessità della sua istituzione e l'obbligo della iscrizione in esso di tutti gli esercenti l'attività professionale, comunque esercitata, di tecnico di laboratorio medico

Siffatto obbligo è stato imposto per gli infermieri professionali, per i tecnici di radiologia e per gli altri operatori sanitari E quasi tutti i professionisti in Italia hanno l'obbligo della iscrizione nel loro apposito collegio professionale regolarmente riconosciuto, è pertanto opportuno evitare disparità di trattamento

A favore della istituzione del « collegio » vi è, inoltre, il fatto che i tecnici di laboratorio medico per il conseguimento del diploma di abilitazione professionale debbono sostenere un vero e proprio esame di Stato secondo quanto dispone l'articolo 33, comma quinto, della Costituzione ed in proposito vedasi la circolare del Ministero della sanità n 62 protocollo n 900 6/SC AG 80/611 del 7 agosto 1975

Inoltre è necessario per il Ministero della sanità avere rapporti con un organismo unico, giuridicamente riconosciuto, per motivi di censimento, programmazione sanitaria nazionale e regionale, controllo amministrativo e giuridico, regolamento delle apposite scuole professionali pubbliche, corsi di aggiornamento, collaborazione con gli organi periferici della sanità.

Utilità ed opportunità ha il collegio per la naturale implicazione del riconoscimento giuridico di rappresentanza ne gli organismi pubblici amministrativi.

Tenuto conto di queste considerazioni che affondano le proprie radici in una necessità sociale di particolare rilievo si ha fiducia che la presente proposta di legge venga accolta, con procedura d'urgenza e con unanime favore, tenuto conto che i tecnici di laboratorio medico, con la loro lodevole opera contribuiscono a migliorare un rilevante aspetto dell'odierna assistenza sanitaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In ogni provincia sono costituiti i collegi dei tecnici di laboratorio medico operanti nel servizio sanitario nazionale, istituti universitari, laboratori regionali e negli istituti di didattica, forniti dello specifico titolo dell'abilitazione professionale così come previsto dall'articolo 81 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982.

2. Qualora il numero egli aventi diritto ad iscriversi nei collegi esistenti nella provincia sia esiguo, ovvero sussistano altre valide ragioni, il Ministro della sanità, su proposta del collegio interessato può disporre che un collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime designandone la sede.

ART. 2.

1. Sono estese ai collegi, costituitisi in base all'articolo 1, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e nel regolamento per l'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

ART. 3.

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità nomina, per ogni provincia, una commissione straordinaria composta di sei membri, scelti fra gli aventi diritto alla iscrizione al collegio, con incarico di amministrarlo fino all'elezione dei consigli direttivi.

2. Tale elezione deve avvenire entro sei mesi dalla nomina della commissione straordinaria.

ART. 4.

1. Chiunque eserciti la professione sanitaria di tecnico di laboratorio medico senza essere fornito della prescritta abilitazione di Stato e senza essere iscritto nell'apposito collegio è soggetto alle sanzioni penali di cui all'articolo 348 del codice penale.